



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, FLORIS, CANGINI, ALDERISI, CESARO, DE SIANO, CRAXI, MASINI, BERARDI, BERUTTI, GIAMMANCO, SERAFINI, BATTISTONI, MODENA, FAZZONE, SCIASCIA, Alfredo MESSINA, GIRO e LONARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2020

Disposizioni per la diffusione degli interventi diagnostici precoci, l’attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita e per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il pieno inserimento delle persone portatrici di *handicap* nella vita sociale e il ripristinare a loro favore l'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili.

Per l'Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale, che all'articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di *handicap*. Ricordiamo tra le altre: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicappate*, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno *handicappato*; infine ricordiamo

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 70.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato.

Ancora oggi purtroppo si continua a incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno *status* « differenziato » quasi da proteggere e non una disabilità da affrontare con un adeguato protocollo sanitario e logopedico finendo così, inevitabilmente, per non offrire tutele ai soggetti che presentano tale disabilità ma assicurandone la permanenza dello stesso fattore diversificante. Perché se è vero che nonostante i notevoli progressi della scienza medica e delle nuove tecnologie protesiche la disabilità permane (tolte le protesi la persona sorda rimane tale) è anche vero che oggi il superamento dell'*handicap*, mancanza della parola, è possibile.

Si ritiene che il diritto alla salute vada « perseguito » e non genericamente « promosso ». Perseguito attraverso piani unificati e standardizzati, nazionali, articolati a livello regionale, per approntare servizi e prestazioni universali su tutto il territorio nazionale.

Ci siamo interrogati sul perché, ancora oggi, le persone sorde (bambini e adulti) debbano accontentarsi di protesi acustiche definite sulla base di un nomenclatore tariffario del 1999.

Tutto ciò mentre i bambini con *deficit* uditivo grave e profondo dalla nascita dovrebbero ricevere quanto prima una protesizzazione efficace ed efficiente: una protesi acustica (entro 6-9 mesi di età) o un impianto cocleare (entro 12-18 mesi di età), tutto ciò per sfruttare al meglio il breve periodo di sviluppo dei centri cerebrali uditivi e del linguaggio nei primi anni di vita.

Inoltre, si ritiene opportuno che la logopedia, necessaria nei processi abilitativi o riabilitativi per lo sviluppo del linguaggio, debba essere accessibile a tutti i disabili udi-

tivi e non solo ai più fortunati o ai più abbienti, in quanto attualmente essa è garantita a macchia di leopardo sul territorio nazionale oppure solo e soltanto sotto forma di prestazione privata, a pagamento.

Il presente disegno di legge ha pertanto l'obiettivo di garantire il pieno inserimento dei disabili uditivi nella vita sociale e il ripristino, a loro favore, di quelle uguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi, anche precoce, e cura della sordità.

2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Repubblica:

a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;

c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare su tutto il territorio nazionale la procedura di *screening* uditivo neonatale universale da effettuare tramite otoemissioni acustiche (TOE) presso tutti i punti nascita, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte validi ai fini della presente legge;

c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) prevedono e disciplinano l'utilizzo di tutte le tecnologie per la sottotitolazione, come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliere-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità;

f) dispongono i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00